

NOTA INTEGRATIVA ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 2024
(D-LGS. 118/2011)

COMUNE DI ZERFALIU

PREMESSA

VISTO l'articolo 232, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale per l'esercizio 2020;

VISTO l'articolo 15-quater, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale prevede che gli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2024 allegano al rendiconto 2024 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2024 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nella riunione dell'11 settembre 2019; RAVVISATA l'opportunità di procedere all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui l'articolo 15-quater, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

Articolo unico

1. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2024 allegano al rendiconto 2024 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2024 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con modalità semplificate definite dall'allegato A al presente decreto.

Introduzione

L'articolo 232, comma 2, del TUEL prevede "Gli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2024 allegano al rendiconto 2024 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2024 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Gli enti allegano al rendiconto 2024 la propria Situazione patrimoniale elaborata seguendo le modalità semplificate di seguito individuate, secondo gli schemi previsti per l'attivo e il passivo patrimoniale dall'allegato 10 al presente decreto ed utilizzando i dati:

- dell'inventario aggiornato alla data del 31 dicembre 2024;*
- del rendiconto 2024;*
- extra-contabili.*

Attraverso tali dati gli enti procedono preliminarmente alla elaborazione del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato di cui all'allegato 6/3 al d.lgs. 118 del 2011 alla data del 31 dicembre 2020, inserendo gli importi riguardanti le attività e le passività dell'ente.

Successivamente, le voci del piano dei conti patrimoniale sono aggregate sulla base del raccordo individuato dal medesimo allegato n. 6/3 al D.Lgs. n. 118/2011, che individua le relazioni tra i codici del piano dei conti patrimoniale e le voci dello Stato patrimoniale.

L'aggregazione delle voci del piano patrimoniale secondo tale raccordo consente di elaborare la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2024.

L'elaborazione della Situazione patrimoniale 2024 sulla base dei dati di inventario

Ai fini dell'elaborazione della Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2024 di cui all'articolo 232, comma 2, del TUEL, è necessario che l'inventario risulti aggiornato.

I dati dell'inventario aggiornato al 31 dicembre 2024 sono utilizzati per la valorizzazione delle seguenti voci dello schema di stato patrimoniale di cui allegato n. 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, comprese le relative sotto voci :

<i>ABI</i>	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>
<i>ABII</i>	<i>Immobilizzazioni materiali</i>

Criteri di valutazione:

Il patrimonio immobiliare e i terreni di proprietà dell'ente sono iscritti nell'inventario ad un valore pari al costo di acquisto, comprendente anche i costi accessori e le spese di manutenzione straordinaria, ovvero, se il costo di acquisto non è disponibile, al valore catastale.

Nella Situazione patrimoniale 2024 e nei successivi stati patrimoniali dell'ente, tali beni devono essere iscritti al netto del fondo ammortamento.

Pertanto, con riferimento a ciascuno dei beni immobili compresi nell'inventario occorre determinare il fondo ammortamento cumulato nel tempo, tenendo conto del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato dall'ente e della vita utile media per la specifica tipologia di bene.

Sono soggetti all'ammortamento anche i beni in leasing, mentre non sono soggetti all'ammortamento i beni la cui utilizzazione è illimitata nel tempo in quanto non soggetti a deperimento e consumo, quali i terreni, i materiali preziosi e i beni, mobili ed immobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio - o "beni soggetti a tutela" ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto. Le cave ed i siti utilizzati per le discariche sono oggetto di ammortamento.

Se il bene è di proprietà dell'ente da un periodo superiore a quello della sua vita utile, determinata dalla tabella che segue relativa agli ammortamenti, il bene risulta interamente ammortizzato e nella Situazione patrimoniale è valorizzato per un importo pari a 0. In tal caso, nell'inventario è possibile conservare il valore già attribuito a tale bene, e il relativo fondo ammortamento è pari a tale importo.

Applicando tale metodologia, se il bene in questione è stato oggetto di manutenzione straordinaria non ancora ammortizzata, nella Situazione patrimoniale è valorizzato per un importo pari alla manutenzione straordinaria non ammortizzata. In tal caso, nell'inventario il valore del bene comprende la spesa complessiva per manutenzione straordinaria e il relativo fondo ammortamento comprende la spesa per manutenzione straordinaria già ammortizzata.

Tabella n. 1

Tipologia beni	Coefficiente annuo	Vita utile del bene	Tipologia beni	Coefficiente annuo	Vita utile del bene
Mezzi di trasporto stradali leggeri	20%	5	Equipaggiamento e vestiario	20%	5
Mezzi di trasporto stradali pesanti	10%	10	Materiale bibliografico	5%	20
Automezzi ad uso specifico	10%	10	Mobili e arredi per ufficio	10%	10
Mezzi di trasporto aerei	5%	20	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	10%	10
Mezzi di trasporto marittimi	5%	20	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	10%	10
Macchinari per ufficio	20%	5	Strumenti musicali	20%	5
Impianti e attrezzature	5%	20	Opere dell'ingegno – Software prodotto	20%	5
Hardware	25%	4			
Fabbricati civili ad uso abitativo	2%	50			
commerciale istituzionale					

La tabella sopra riportata non prevede i beni demaniali e i beni immateriali.

Ai fabbricati demaniali si applica il coefficiente del 2%, agli altri beni demaniali si applica il coefficiente del 3%. Alle infrastrutture demaniali e non demaniali si applica il coefficiente del 3%, ai beni immateriali si applica il coefficiente del 20%.

Ai fini della valutazione del patrimonio immobiliare si richiama il principio applicato della contabilità economico patrimoniale n. 4.15, il quale prevede che “ai fini dell’ammortamento i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente”, in quanto i terreni non sono oggetto di ammortamento. Nei casi in cui negli atti di provenienza degli edifici (Rogiti o atti di trasferimento con indicazione del valore peritale) il valore dei terreni non risulti indicato in modo separato e distinto da quello dell’edificio soprastante, si applica il parametro forfettario del 20% al valore indiviso di acquisizione, mutuando la disciplina prevista dall’art. 36 comma 7 del DL luglio 2006, n 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006 n 248, successivamente modificato dall’ art. 2 comma 18 del DL 3 ottobre 2006 n 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006 n 286: “Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Sulla base della legislazione vigente, il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell’anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni”.

Nei casi in cui non sia disponibile il costo storico, il valore catastale è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;*
- b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;*
- b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;*
- c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;*
- d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;*
- e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.*

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130.

Anche i beni mobili inventariati sono registrati nell'inventario al costo di acquisto, mentre nella Situazione patrimoniale sono iscritti al costo di acquisto al netto del fondo ammortamento cumulato nel tempo.

Anche per i beni mobili si applica il principio per il quale, se il bene è di proprietà dell'ente da un periodo superiore a quello della sua vita utile determinata dalla tabella n. 1, il bene risulta interamente ammortizzato e nello stato patrimoniale è valorizzato per un importo pari a 0. In tal caso, nell'inventario il bene conserva il valore già attribuito e il relativo fondo ammortamento è pari al valore del bene.

I beni mobili ricevuti a titolo gratuito sono iscritti al valore normale determinato a seguito di apposita relazione di stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del rappresentato legale dell'ente medesimo. La stima non è eseguita ove si tratti di valore non rilevante o di beni di frequente negoziazione, per i quali il valore normale possa essere desunto da pubblicazioni specializzate che rilevino periodicamente i valori di mercato (ad es. autovetture, motoveicoli, autocarri, ecc.).

I beni librari, compresi quelli acquisiti per donazione e considerati come bene strumentale all'attività istituzionale oppure come bene non strumentale, o facenti parte di biblioteche, la cui consultazione rientra nell'attività istituzionale dell'ente non sono iscritti nello stato patrimoniale, esclusi i beni librari qualificabili come "beni culturali", ai sensi dell'art. 2 del D.lgs.42/2004, che sono iscritti nello stato patrimoniale alla voce ABII.9 "Altri beni demaniali" e non sono assoggettati ad ammortamento.

L'elaborazione della Situazione patrimoniale 2024 sulla base dei dati finanziari del Rendiconto

Il valore delle seguenti voci della Situazione patrimoniale 2024, compreso quello delle relative sotto voci, è determinato sulla base dei dati finanziari del rendiconto 2024:

<i>ABIV 2</i>	<i>Crediti</i>
<i>ACI</i>	<i>Crediti</i>
<i>ACIV</i>	<i>Disponibilità liquide</i>
<i>PB</i>	<i>Fondi per rischi e oneri</i>
<i>PC</i>	<i>Trattamento di fine rapporto</i>
<i>PD</i>	<i>Debiti</i>

A tal fine si utilizzano:

- gli importi delle voci “totale dei residui attivi” e “Totale residui passivi” del conto del bilancio 2024;*
- gli importi degli accertamenti pluriennali e degli impegni pluriennali ;*
- gli importi delle quote accantonate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024;*
- gli importi dell'allegato c) al rendiconto 2024 riguardante l'accantonamento del FCDE nel risultato di amministrazione;*
- gli importi del prospetto SIOPE delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2024;*

In generale, i crediti sono iscritti nello stato patrimoniale al netto dell'importo del relativo fondo svalutazione crediti e incrementati dell'importo degli eventuali residui attivi stralciati dal conto del bilancio in attuazione del paragrafo 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria concernente la gestione dei residui¹.

Per i crediti dei titoli/tipologie 5.2, 5.3, 5.4, e per i debiti dei titoli/macro aggregati 3.2, 3.3, 3.4 e del titolo 4, l'importo dei residui attivi e passivi è incrementato dell'ammontare degli accertamenti e degli impegni imputati agli esercizi successivi.

Le voci PB della Situazione patrimoniale riguardanti i Fondi per rischi e oneri sono iscritte per un importo pari alle quote accantonate nel risultato di amministrazione 2024 (allegato a dello schema di rendiconto di cui all'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011), salvo il FCDE il cui valore non è inserito nella Situazione patrimoniale nelle voci PB “Fondi per rischi e oneri” ma solo nel piano dei conti patrimoniale.

Anche la voce concernente il “Trattamento di fine rapporto” è iscritta nella Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2024 per un importo pari all'eventuale quota accantonata nel risultato di amministrazione 2024 .

Di seguito sono specificate le modalità di calcolo delle principali voci sopra indicate.

ATTIVO

ABIV 2

Crediti. A tali voci, riguardanti i crediti finanziari dell'ente, formatasi a seguito della concessione di finanziamenti a terzi, è attribuito un valore pari a:

- a) la sommatoria degli importi della voce "Totale residui attivi" delle tipologie 200, 300 e 400 del titolo quinto delle entrate,
- b) incrementato della sommatoria degli accertamenti imputati agli esercizi successivi per le tipologie 200, 300 e 400 del titolo quinto delle entrate
- c) incrementato dell'importo degli eventuali residui attivi delle tipologie 200, 300 e 400 del titolo quinto delle entrate stralciati dal conto del bilancio in attuazione del paragrafo 9.1 principio contabile applicato della contabilità finanziaria concernente la gestione dei residui;
- d) al netto dei relativi accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità;

ACII1b

Altri crediti da tributi. E' attribuito un valore pari alla sommatoria degli importi della voce "Totale residui attivi" delle tipologie 101, 102 e 104 del titolo primo delle entrate e della tipologia 100 del titolo quarto delle entrate, al netto dei relativi accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità, incrementato dell'importo degli eventuali residui attivi delle medesime tipologie stralciati dal conto del bilancio in attuazione del paragrafo 9.1 principio contabile applicato della contabilità finanziaria concernente la gestione dei residui;

ACII1c

Crediti da Fondi perequativi. E' attribuito un valore pari alla sommatoria degli importi della voce "Totale residui attivi" delle tipologie 301 e 302 del titolo primo delle entrate incrementato dell'importo degli eventuali residui attivi delle medesime tipologie stralciati dal conto del bilancio in attuazione del paragrafo 9.1 principio contabile applicato della contabilità finanziaria concernente la gestione dei residui;

ACII2

Crediti per trasferimenti e contributi. E' attribuito un valore pari a:

- a) la sommatoria degli importi della voce "Totale residui attivi" del titolo secondo delle entrate esclusa la categoria 2010301 riguardante le "Sponsorizzazioni da imprese", e delle tipologie 200 e 300 del titolo quarto delle entrate;
- b) al netto dei relativi accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità,
- c) incrementato dell'importo degli eventuali residui attivi delle medesime tipologie stralciati dal conto del bilancio in attuazione del paragrafo 9.1 principio contabile applicato della contabilità finanziaria concernente la gestione dei residui;

ACII3

Crediti verso clienti ed utenti. E' attribuito un valore pari a:

- la sommatoria degli importi della voce "Totale residui attivi" delle tipologie 100 e 200 del titolo terzo delle entrate, della tipologia 400 del titolo quarto delle entrate, della tipologia 100 del titolo quinto delle entrate;
- al netto dei relativi accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità,
- incrementato dell'importo degli eventuali residui attivi delle medesime tipologie stralciati dal conto del bilancio in attuazione del paragrafo 9.1 principio contabile applicato della contabilità finanziaria concernente la gestione dei residui;

ACII4b

Altri crediti per attività svolta per c/terzi. E' attribuito un valore pari alla sommatoria degli importi della voce "Totale residui attivi" della tipologia 200 del titolo 9 delle entrate escluse le voci di entrata E.9.02.04.01.001, E.9.02.04.02.001 e

E.9.02.99.99.999, incrementato dell'importo degli eventuali residui attivi delle medesime tipologie stralciati dal conto del bilancio in attuazione del paragrafo 9.1 principio contabile applicato della contabilità finanziaria concernente la gestione dei residui;

ACII4c Altri crediti verso altri. E' attribuito un valore pari alla sommatoria degli importi della voce "Totale residui attivi" delle seguenti entrate:

- a) la categoria 2010301 riguardante le "Sponsorizzazioni da imprese", le tipologie 300, 400 e 500 del titolo terzo delle entrate escluse le voci di entrata E.3.05.02.02.001, E.3.05.02.02.002 e E.3.05.02.02.003 riguardanti i crediti verso l'erario, la tipologia 500 del titolo quarto delle entrate, la tipologia 100 del titolo 9 delle entrate le voci di entrata E.9.02.04.01.001, E.9.02.04.02.001 e E.9.02.99.99.999;*
- b) al netto dei relativi accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità;*
- c) incrementato dell'importo degli eventuali residui attivi delle medesime tipologie stralciati dal conto del bilancio in attuazione del paragrafo 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria concernente la gestione dei residui;*

ACIV Disponibilità liquide: importi giacenti sui conti bancari, di tesoreria statale e postali dell'ente, nonché assegni, denaro e valori bollati.

PASSIVO

PD1 Debiti da finanziamento: sono determinati, per ciascuna delle voci che li riguardano, sommando i residui passivi con gli impegni imputati agli esercizi successivi o degli impegni automatici disposti a seguito di operazioni di finanziamento dell'ente.

PD2 Debiti verso fornitori: sono determinati sommando i residui passivi da riportare come segue :

- + U.1.01.01.02.002: Buoni pasto;*
- + Macro aggregato 103: Acquisto di beni e servizi (tutte le voci di V livello, con esclusione di quelle riferite a: "Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione", "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta", "Consulenze", "Prestazioni professionali e specialistiche", "Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale", "Servizi amministrativi", "Servizi finanziari" e "Altri servizi");*
- + Macro aggregato 110: Altre spese correnti (voci di V livello riferite ai "Premi di assicurazione");*
- + Macro aggregato 202: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (tutte le voci di V livello);*
- + U.7.02.01.01.001: Acquisto di beni per conto di terzi;*
- + U.7.02.01.02.001: Acquisto di servizi per conto di terzi.*

PD4 Debiti per trasferimenti e contributi: sono determinati sommando i residui passivi da riportare come segue :

- + Macro aggregato 104: Trasferimenti correnti (tutte le voci di V livello, con*

- esclusione di quelle riferite a "Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica");*
- + la voce di spesa U.1.09.03.01.001 "Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea";*
- + Macro aggregato 203: Contributi agli investimenti (tutte le voci di V livello);*
- + Macro aggregato 204: Altri trasferimenti in conto capitale (tutte le voci di V livello);*
- + Macro aggregato 702: Uscite per conto terzi (tutte le voci di V livello, riferite ai IV livelli: "Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche" e "Trasferimenti per conto terzi a Altri settori");*

PD5

Altri debiti: sono determinati sommando i residui passivi da riportare come segue:

- + Macro aggregato 101: Redditi da lavoro dipendente (tutte le voci di V livello, con esclusione di U.1.01.01.02.002: Buoni pasto);*
- + Macro aggregato 102: Imposte e tasse a carico dell'ente (tutte le voci di V livello);*
- + Macro aggregato 103: Acquisto di beni e servizi (tutte le voci di V livello riferite a: "Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione", "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita", "Consulenze", "Prestazioni professionali e specialistiche", "Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale", "Servizi amministrativi", "Servizi finanziari" e "Altri servizi");*
- + Macro aggregato 104: Trasferimenti correnti (tutte le voci di V livello, riferite a "Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica");*
- + Macro aggregato 108: Altre spese per redditi da capitale (tutte le voci di V livello);*
- + Macro aggregato 109: Rimborsi e poste correttive delle entrate (tutte le voci di V livello esclusa la voce di spesa U.1.09.03.01.001 "Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea");*
- + Macro aggregato 110: Altre spese correnti (tutte le voci di V livello, riferite a "Versamenti iva a debito", "Spese dovute a sanzioni, risarcimenti, danni" e "Altre spese correnti" n.a.c.);*
- + U.2.01.99.01.999: Altri tributi in conto capitale n.a.c.;*
- + Macro aggregato 205: Altre spese in conto capitale (tutte le voci di V livello);*
- + Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie (tutte le voci di V livello);*
- + Macro aggregato 701: Uscite per partite di giro (tutte le voci di V livello);*
- + Macro aggregato 702: Uscite per conto terzi (tutte le voci di V livello, riferite ai IV livelli: "Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi" e "Altre uscite per conto terzi");*
- + Altri eventuali residui presenti e non esplicitati nelle voci precedenti.*

L'elaborazione della Situazione patrimoniale 2024 sulla base dei dati extra-contabili

Le seguenti voci della Situazione patrimoniale sono determinate sulla base di dati extra-contabili:

- ABI6** Immobilizzazioni (immateriali) in corso ed acconti, riguardanti cespiti immateriali di proprietà e nella piena disponibilità dell'ente non ancora inventariati e non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, in attesa di essere utilizzati. La voce è valorizzata per un importo pari alla spesa liquidata o liquidabile nell'esercizio 2024 e negli esercizi precedenti per la realizzazione dei beni immateriali, compresi gli eventuali costi di acquisto delle materie prime necessarie alla realizzazione del bene immateriale, i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne, i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali ad esempio quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari. Non sono comprese le spese generali ed amministrative sostenute dall'ente);
- ABIII3** Immobilizzazioni (materiali) in corso ed acconti, riguardanti cespiti materiali di proprietà e nella piena disponibilità dell'ente non ancora inventariati e non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, in attesa di essere utilizzati. La voce è valorizzata con le modalità indicate per le immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti;
- ABIV 1** Partecipazioni (che costituiscono immobilizzi) riguardante le partecipazioni azionarie e non azionarie in enti e società controllate e partecipate detenute al 31 dicembre 2024, iscritte nell'attivo patrimoniale sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data del 31 dicembre 2024, si ritengano durevoli, salva la possibilità, di valutare tali partecipazioni al "metodo del patrimonio netto" di cui all'art. 2426 n. 4 codice civile Per le partecipazioni che non sono state acquistate attraverso operazioni di compravendita, cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del "valore del patrimonio netto". La voce comprende anche le partecipazioni al fondo di dotazione di enti istituiti senza conferire risorse, o che non hanno valore di liquidazione in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Per evitare sopravvalutazioni del patrimonio, nella voce "altre riserve indisponibili" del patrimonio netto è iscritto il valore delle partecipazioni che non hanno valore di liquidazione registrato nell'attivo;
- ABIV3** Altri titoli (che costituiscono immobilizzi) sono valutate al costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data del 31 dicembre 2024, si ritengano durevoli;
- ACIII1** Partecipazioni (che non costituiscono immobilizzi), in attesa di essere dismesse, iscritte nell'attivo patrimoniale sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data del 31 dicembre 2024, si ritengano durevoli, salva la possibilità, di valutare tali partecipazioni al "metodo del patrimonio netto" di cui all'art. 2426 n. 4 codice civile

ACIII2 Altri titoli (che non costituiscono immobilizzi), in attesa di essere dismesse, iscritte nell'attivo patrimoniale secondo i criteri previsti dall'art. 2426 codice civile

LO STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale dimostra la consistenza degli elementi patrimoniali a fine esercizio

Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente.

Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. (c.2 art. 230 TUEL).

Voce	ATTIVITA'	Importo
A	Crediti verso partecipanti	0,00
B	Immobilizzazioni	5.999.879,74
	Immateriali	7.436,74
	Materiali	5.992.443,00
	Finanziarie	0
C	Attivo Circolante	4.671.041,17
D	Ratei e Risconti Attivi	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO	10.670.920,91

Voce	PASSIVITA' e NETTO	Importo
A	Patrimonio netto	9.987.068,59
	F.do di dotazione	7.829.835,32
	Riserve	1.794.437,84
B	Fondi per rischi e oneri	164.569,52
C	Trattamento di fine rapporto	
D	Debiti	609.282,80
	di finanziamento	0
	verso Fornitori	394.431,72
	trasferimenti e contributi	119.743,73
	Altri Debiti	95.107,35
E	Ratei e Risconti passivi e contributi agli investimenti	0,00
	TOTALE DEL PASSIVO	10.670.920,91

L'attivo è diviso, seguendo il criterio della destinazione del bene rispetto all'attività dell'ente locale, in tre classi principali: le immobilizzazioni, l'attivo circolante, i ratei e risconti attivi.

Il passivo invece distingue le varie fonti di finanziamento secondo la loro natura in 5 classi principali: patrimonio netto, fondi rischi ed oneri, trattamento di fine rapporto, debiti, ratei e risconti passivi. La classificazione delle voci patrimoniali si conclude con l'indicazione, nella sola sezione del passivo, dei conti d'ordine che rappresentano scritture di memoria ed informazioni su particolari operazioni realizzate nel corso della gestione.

Riepilogo Voci dello Stato Patrimoniale

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

I valori relativi ai beni mobili ed immobili del patrimonio attivo trovano corrispondenza nei valori espressi dagli inventari, che sono aggiornati annualmente. I beni immobili acquisiti al patrimonio sono valutati al costo secondo quanto prescritto dall'art. 230 del D.lgs. 267/2000. Il valore dei beni è stato inoltre incrementato in seguito alle manutenzioni straordinarie effettuate (art. 230, comma 4, del D.lgs. 267/2000).

Tali valori sono stati ammortizzati utilizzando i coefficienti previsti per tipologia di bene ammortizzabile di cui al principio contabile Allegato n. 4/3.

Nelle immobilizzazioni in costruzione è stato inserito anche l'ammontare dei residui da riportare del titolo II, macro aggregato 2.

CREDITI

I crediti vengono rappresentati nello stato patrimoniale al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità portato a diretta diminuzione del valore nominale degli stessi.

L'importo dei crediti al 31.12. 2024 è pari a € 443.212,98.

Il valore dei residui attivi finali, che sono pari a € 580.110,35 è stato rettificato da:

Voce	Descrizione	Importo
	<i>Residui attivi da riportare al 31.12. 2024</i>	<i>580.110,35</i>
	<i>Fcde</i>	<i>-136.897,37</i>
	<i>Crediti verso altri soggetti B)IV-2-d</i>	
A C II	Crediti	<i>443.212,98</i>

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Le disponibilità liquide sono articolate nelle seguenti voci:

- a) Conto di tesoreria, nel quale, nel rispetto delle regole della Tesoreria Unica, sono registrati i movimenti del conto corrente di tesoreria gestito dal tesoriere, unitariamente alla contabilità speciale di tesoreria unica presso la Banca d'Italia. Il relativo valore è pari ad € 4.227.828,19*
- b) Altri depositi bancari e postali 8.225,81*

A decorrere dal 2024, a seguito dell'adozione della nuova articolazione delle voci del patrimonio netto nel passivo patrimoniale si applicano le seguenti regole generali :

PA I "Fondo di dotazione" e le Riserve disponibili PA II b "Riserve da capitale" e PA II f "altre riserve disponibili". A tali voci sono attribuiti valori pari a quelli risultanti dalle corrispondenti voci dell'ultimo Stato patrimoniale approvato, tenendo conto delle variazioni eventualmente deliberate dal Consiglio comunale.

PAIIc Riserve da permessi di costruire, è attribuito un valore pari a: + l'importo della voce PAIIc "Riserve da permessi di costruire" dell'ultimo stato patrimoniale approvato tenendo conto delle variazioni eventualmente deliberate dal 18 Consiglio comunale, al netto delle risorse utilizzate per la realizzazione di opere di urbanizzazione aventi natura di beni demaniali e patrimoniali indisponibili; + l'importo delle entrate accertate nell'esercizio di riferimento alla voce del modulo finanziario del piano dei conti integrato E.4.05.01.01.001 "permessi da costruire" non destinate alla copertura delle spese correnti e non utilizzate per la realizzazione di opere di urbanizzazione aventi natura di beni demaniali e patrimoniali indisponibili.

PAIIId Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali, è attribuito un importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali" al netto degli ammortamenti, corrispondente a quello iscritto nell'attivo patrimoniale. Dal 2024 tale voce può assumere esclusivamente valore positivo o pari a zero.

PAIIe Altre riserve indisponibili, è attribuito un valore pari a quello delle partecipazioni che non hanno valore di liquidazione iscritte nell'attivo. Dal 2024 tale voce può assumere esclusivamente valore positivo o pari a zero.

PAIII Risultato economico dell'esercizio, è sempre attribuito un importo pari a 0.

PAIV Risultati economici di esercizi precedenti, è una voce introdotta con decorrenza dall'anno 2024 ed è determinata al termine delle attività di elaborazione della Situazione patrimoniale semplificata per un importo pari alla seguente somma algebrica: + totale dell'attivo, - totale delle voci del passivo diverse da quelle riguardanti il Patrimonio netto, - il valore attribuito alle altre voci del Patrimonio netto.

PAV Riserve negative per beni indisponibili, è una voce introdotta con decorrenza dall'anno 2024 e può assumere solo valore negativo.

Il valore del Fondo di dotazione per il 2024 è pari a € 7.829.835,32

Alle riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali, è attribuito un importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali" al netto degli ammortamenti, corrispondente a quello iscritto nell'attivo patrimoniale, per il 2024 e' pari a

€ 1.789.238,76

Il valore del patrimonio netto per il 2024 è pari a € 9.897.068,59

DEBITI

I debiti da finanziamento ammontano a € 0

Debiti verso fornitori: € 394.431,72

Acconti: € 0,00

Debiti per trasferimenti e contributi: € 119.743,73

Altri Debiti: € 95.107,35